

Consiglio regionale della Calabria

ALLEGATO 4 AL CAPITOLATO D'ONERI

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABRIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E AUSILIARIATO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – **CIG:** _____

L’anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Consiglio regionale della Calabria, siti in Reggio Calabria alla Via Cardinale Portanova, innanzi a me Dott. _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, Segretario Generale del Consiglio regionale stesso, autorizzato a ricevere in qualità di Ufficiale Rogante, gli atti ed i contratti stipulati in nome e per conto del Consiglio regionale della Calabria,

SONO COMPARSI

Per il Consiglio regionale della Calabria:

il _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso il Consiglio regionale della Calabria, sito in Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova, il quale interviene nella qualità di Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti, rappresentante pro-tempore del Consiglio regionale della Calabria con sede in Reggio Calabria, C.F. 80001350802, che appresso sarà sinteticamente indicato come appaltante;

Per l’aggiudicatario:

il _____, nato a _____, il _____, e residente in Via _____, C.F. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società _____, con sede legale in _____ in n via _ n. __, partita IVA/C.F. _____, che appresso sarà sinteticamente indicato come appaltatore.

Le parti contraenti, come sopra costituite e della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, d’accordo tra loro e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all’assistenza dei testimoni.

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

PREMESSO

- a) che la Consip S.p.A. ha pubblicato un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni;
- b) che a mezzo di Determina a Contrarre n. _____ del _____, è stato indetto l'appalto specifico per la fornitura dei Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale e Servizi Connessi di Ausiliario dell'edificio sede del Consiglio regionale della Calabria, Via Cardinale Portanova e della sede di Via Crispi in Catanzaro, nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) per la fornitura dei servizi di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni – ID 1737, per una durata di 36 mesi, per un importo a base di gara pari ad € 1.893.530,77 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- c) è risultata aggiudicataria e per l'effetto il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto ed eseguire le relative prestazioni alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto, nonché dalla lettera di invito e dal Capitolato d'Oneri definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d'Oneri;
- f) successivamente alla stipula da parte dell'Amministrazione Contraente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; l'Amministrazione Contraente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) che il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- h) il DVRI Generico dovrà essere integrato dall'Amministrazione Contraente con il DVRI Specifico prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- i) che il Contratto si compone dal contenuto del presente atto;
- j) che il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e negli Allegati non espressamente inseriti nel presente atto ma che ne formano parte integrante e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- k) che il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) che il presente Contratto, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- m) gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito www.acquistinretepa.it;

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

«**Affidatario**», «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**»: il soggetto cui, a seguito dell'aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione al Servizio in oggetto, all'esito dell'avvenuta selezione ad evidenza pubblica;

«**Amministrazione Aggiudicatrice**», «**Stazione Appaltante**», nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura.

«**Appalto**» o il «**Servizio**»: complessivamente intesa la prestazione di “*Servizio di Pulizia Igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato*”, oggetto di procedura;

«**Attività Ordinarie**»: attività, relative ai servizi operativi, programmabili ed eseguibili con determinate periodicità e frequenza;

«**Attività Straordinarie**»: Attività programmabili e non, relative ai Servizi Operativi, che possono essere richieste in caso di necessità al verificarsi di un particolare evento.

«**Capitolato d'oneri**»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'appalto specifico;

«**Capitolato tecnico**»: è il *capitolato tecnico specifico*, speciale descrittivo e prestazionale, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

«**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;

«**Contratto**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;

«**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Capitolato d'Oneri e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico e le relative schede tecniche, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

«**Gestore del Servizio**»: la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, ovvero unica interfaccia verso la stessa, della gestione di tutti gli aspetti del Contratto (qualitativi ed economici) inerenti lo svolgimento delle attività previste nell'Appalto Specifico e nel dettaglio nelle Schede Tecniche;

«**Offerente**», «**Concorrente**» o «**Operatore**»: l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;

«**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;

«**Piano Operativo delle Attività (POA)**»: documento redatto dall'Appaltatore quale programma trimestrale, su base giornaliera, con la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento nel rispetto di tutte le indicazioni date dalla Stazione Appaltante;

«**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi,

conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

«**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Albo, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura individuata per ciascun Lotto e dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;

«**Responsabile del Procedimento**» e **Responsabile del Servizio** o «**DEC**» ossia gli esponenti della Stazione Appaltante cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

Responsabile del Servizio ovvero il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i servizi afferenti le Schede Tecniche dell'Appalto Specifico e pertanto interfaccia unica e rappresentante della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore;

«**Servizi Gestionali**»: insieme di attività trasversali ai Servizi Operativi, volte alla corretta erogazione, ottimizzazione e controllo dei servizi stessi;

«**Servizi Operativi**»: tutti i servizi compresi tra i Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale, ausiliari e i Servizi Opzionali;

«**Servizi Opzionali**»: ulteriori Servizi Operativi ordinabili dalle Stazioni Appaltanti quali il Servizio di Pulizia e servizi di ausiliari, il Servizio di Disinfestazione e il Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali, ove previsti;

«**Verbale di Controllo**»: l'elaborato che l'Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere trimestralmente al Responsabile del Servizio del contratto, ai fini delle verifiche periodiche in merito allo stato d'avanzamento delle prestazioni, sia a canone che extra canone.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto e l'esecuzione dei servizi è regolato da:
 - a) Capitolato d'oneri e relativi allegati;
 - b) atti e documenti relativi al “*Bando per l'istituzione di un Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. lgs n. 50/2016 per la fornitura di servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliari per gli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni - ID 1737*”, disponibili all'interno dell'apposita sezione del sito www.acquistinretepa.it;
 - c) Capitolato Tecnico (comprendente Capitolato Tecnico generato dal Sistema, Dettaglio immobili e quantità, Capitolato tecnico Specifico);
 - d) Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
 - e) Offerta Economica dell'Appaltatore;
2. Gli allegati predetti, ed i documenti di gara rilevabili dalla piattaforma Consip - Bando Istitutivo Consip del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativi Capitolati, e Lettera di invito – nonché il Capitolato d'Oneri relativo all'appalto specifico e i relativi allegati minori di procedura, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante del presente Contratto.

3. Le disposizioni del Capitolato tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
4. In caso di difficoltà interpretative tra quanto con tenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto in quanto parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del Servizio, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
2. L'Appalto comprende i servizi e le forniture descritti nel Capitolato tecnico e, in particolare:
 - Servizio di pulizia (comprensivo della raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari);
 - Servizio di disinfestazione;
 - Servizio di ausiliario;
 - Fornitura di materiale igienico sanitario per i servizi igienici della Stazione Appaltante.
3. Il Servizio avrà ad oggetto altresì i Servizi Gestionali descritti nel Capitolato tecnico e, in particolare:
 - Pianificazione e programmazione delle attività (POA);
 - Gestione delle Attività Straordinarie;
 - Costituzione dell'Anagrafica Architettonica;
 - Gestione del Call Center;
 - Gestione del Sistema Informativo.
4. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Affidatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
5. Il Servizio avrà una durata di **36 (trentasei) mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla **data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione** da parte dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per la Stazione Appaltante.
7. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile del Servizio/Dec, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Utilizzazione del contratto)

1. Durante il periodo di validità del Contratto il Fornitore sarà tenuto a svolgere le attività e a prestare i servizi richiesti dall'Amministrazione secondo le modalità definite nel Contratto.
2. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.

Art. 5 (Obbligazioni generali del fornitore)

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Contratto; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel medesimo e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Contraente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione Contraente;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre all'Amministrazione Contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- h) malleverare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del Contratto dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione Contraente; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli immobili dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale delle stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, Contraente senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere ai locali dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione contraente ogni modificazione degli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione contraente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all'Amministrazione Contraente il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione Contraente.

Art. 6 - (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
6. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria".

Art. 7 - (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dal Contratto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento al Contratto cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall'Amministrazione Contraente nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia in quelle emesse dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 11 del presente articolo.
6. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
7. Rimane inteso che l'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. L'Amministrazione Contraente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se:
- a) il pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza;
 - b) in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione Contraente direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto, integralmente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi dall'Amministrazione Contraente tramite pec.
14. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 6/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
15. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
16. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 "*split payment*", introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
17. Il valore presuntivo e complessivo del presente Contratto, è fissato in €... (**Euro/[...]**), **IVA esclusa**, da intendersi quale limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna a prestare il Servizio nell'ambito del Contratto, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore.
18. Le Attività Straordinarie verranno remunerate a misura ricorrendo all'Extra Canone, entro un massimale complessivo pari a €... La corresponsione di importi Extra Canone sarà possibile fino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato dalla Stazione Appaltante in sede di Appalto tenuto conto dei ribassi proposti dall'Appaltatore in fase di offerta.
19. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto relativamente al lotto aggiudicato

sono pari a €... **(Euro/[...])**, come meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato al presente Contratto.

20. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Albo per effetto dell'esecuzione del presente Contratto.
21. Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il Verbale di Controllo, come definito nel Capitolato Tecnico. Entro i successivi 15 giorni lavorativi, il Responsabile del Servizio potrà approvare il Verbale di Controllo o formulare osservazioni, chiedendo chiarimenti o evidenziando all'Appaltatore la necessità di apportare integrazioni o modifiche. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti della relazione.
22. Il Responsabile del Servizio/DEC procede ad approvare il Verbale di Controllo nel caso in cui vi sia rispondenza di quanto ivi indicato rispetto alle prestazioni effettivamente rese, e a condizione che riporti tutte le indicazioni e i contenuti previsti nel Capitolato Tecnico.
23. L'approvazione del Verbale di Controllo si intende quale autorizzazione, nei confronti dell'Appaltatore, ad emettere e trasmettere la fattura relativa al trimestre di riferimento.
24. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura mensile posticipata, emessa previa approvazione della relativa relazione da parte del Responsabile del Servizio/DEC. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
25. Ciascuna fattura dovrà essere emessa in forma elettronica, usando il codice univoco IPA della Stazione Appaltante.

Art. 8 (Garanzia)

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) in favore dell'Amministrazione Contraente.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Contraente. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nell'articolo 14 del presente contratto, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.

5. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente, pena la risoluzione del presente Contratto.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e all'Amministrazione Contraente, da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta a quanto sopra, un prospetto contenente l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consumivate.
11. In ogni caso lo svincolo della garanzia prestata avverrà solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione Contraente.

Art. 9 (Obbligazioni specifiche del fornitore)

- 1) Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto nonché nell'allegato 1B - Capitolato Tecnico del bando istitutivo nel capitolato tecnico, per tutta la durata del Contratto, anche:
 - a rispettare ed eseguire le attività secondo quanto riportato nel POA e a consegnare mensilmente il POA aggiornato, entro il 5 di ogni mese, pena l'applicazione delle penali previste del presente Contratto, prendendo atto che lo stesso si intenderà approvato trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione da parte del responsabile di servizio/D.E.C.;
 - a controllare l'esecuzione delle attività indicate nel POA attraverso la redazione mensile di un **Verbale di Controllo**, che dovrà essere consegnato al Responsabile del Servizio/DEC entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi di ogni mese, pena l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo restando che l'accettazione dello stesso da parte del Responsabile del Servizio vale soltanto come accettazione dell'avvenuta esecuzione delle attività da parte del Fornitore;

- a rispettare tutti gli obblighi di esecuzione dettagliatamente indicati nell'allegato 1B - Capitolato Tecnico del bando istitutivo nonché del capitolato tecnico;
- a liberare l'Amministrazione Contraente, ed i suoi incaricati, da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate dai soggetti coinvolti dall'Amministrazione Contraente nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi oggetto del Contratto, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- a mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Responsabile del Servizio, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi all'Amministrazione Contraente;
- ad utilizzare, per le attività oggetto del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Contraente e delle disposizioni che saranno impartite dal D.E.C., oltre ai restanti oneri e obblighi indicati nell'allegato 1B - Capitolato Tecnico del bando istitutivo nonché del capitolato tecnico;
- a provvedere affinché il proprio personale incaricato dell'esecuzione dei servizi, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- a dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui all'allegato 1B - Capitolato Tecnico del bando istitutivo nonché del capitolato tecnico e alle Schede Tecniche;
- a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività oggetto dei servizi di cui all'allegato 1B - Capitolato Tecnico del bando istitutivo nonché del capitolato tecnico, e alle Schede Tecniche;
- a predisporre un Piano di sicurezza ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Fornitore, ove necessario, deve redigere prima dell'inizio delle attività il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- ad assumere l'obbligo formale di prendersi cura dei beni (es. locali) in consegna e dei beni dati in comodato d'uso e a mantenerli in modo da garantire il buono stato di conservazione degli stessi, assumendo il ruolo di custode;
- a consegnare gli elaborati grafici, insieme al POA, all'Amministrazione entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data firma del Verbale di Consegna, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto;
- ad attivare il Call Center secondo le modalità di cui al par. 6.4 del Capitolato Tecnico Specifico, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto;

- a riconsegnare gli immobili dell'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni precedenti dalla scadenza del Contratto, come meglio dettagliato nel par. 10 del Capitolato Tecnico Specifico, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto.
- 2) Il Fornitore si impegna, anche a prestare i servizi oggetto di gara senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede dell'Amministrazione Contraente.
 - 3) Il Fornitore, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell' *"Allegato 5 al Capitolato d'Oneri – Elenco del personale attualmente impiegato"*.
 - 4) Resta fermo che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna dei locali e la scadenza del Contratto, il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire interventi di Attività Ordinarie e Straordinarie. Entro i termini stabiliti per la riconsegna dei locali, di cui al precedente comma 1, il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione Contraente (qualora non sia già in atti della stessa), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, con particolare riferimento all'Anagrafica Architettonica, alle relazioni annuali, ai report, ecc.

Art. 10 - (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

- 1) I servizi oggetto del Contratto dovranno essere eseguiti ed essere attivati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
- 2) Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi contestualmente alla formalizzazione del Verbale di consegna. Il Fornitore si obbliga, altresì, a svolgere le attività stabilite nel presente Contratto e Capitolato Tecnico, nei termini ivi indicati o se migliorativi nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti.
- 3) L'Amministrazione potrà procedere ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Contratto, anche in forma semplificata, e comunque nel rispetto di quanto previsto nell'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016.
- 4) La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte. In caso di esito positivo della verifica di conformità verrà rilasciato il Certificato di verifica di conformità che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza.
- 5) Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal momento in cui l'Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie e comunque non oltre il termine congruo indicato dall'Amministrazione Contraente decorrente dalla riscontrata anomalia.
- 6) Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiunti vi per l'Amministrazione Contraente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.

- 7) Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 16 "*Risoluzione del contratto*", nonché dell'art. 1456 c.c..
- 8) In ogni caso, delle operazioni di Verifica di conformità, verrà redatto apposito processo verbale.
- 9) Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

Art. 11 (Reportistica)

1. Il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione Contraente, entro 30 giorni dall'inizio dell'anno successivo alla stipula del presente Contratto, un documento denominato "*Resoconto Annuale*". Mediante tale documento, il Fornitore descrive l'andamento del Contratto con riferimento ai servizi oggetto dello stesso attraverso dati opportunamente raccolti, esame dei Verbali di Controllo, analisi quantitative e report riguardanti le chiamate ricevute e gestite dal Call Center, il numero e la tipologia degli interventi eseguiti Extra Canone, ecc. Il Fornitore deve, inoltre, individuare eventuali anomalie, carenze, problematiche e proporre soluzioni di miglioramento e ottimizzazione da sottoporre all'Amministrazione Contraente.

2. Il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione Contraente, entro 30 giorni dall'inizio dell'anno successivo alla stipula del Contratto, un documento denominato "*Rapporto Annuale sui prodotti consumati*". Mediante tale documento, il Fornitore, in riferimento ai prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, dovrà elencare per ciascun prodotto, il produttore e nome commerciale del prodotto e la quantità di prodotto utilizzata.

Art. 12 (Livelli di servizio)

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto secondo i livelli di servizio stabiliti nel par. 12 del Capitolato tecnico specifico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o, se migliorativi o integrativi, offerti per tutti i servizi oggetto del Contratto, pena l'applicazione delle penali stabilite nel presente Contratto.

Art. 13 (Costi della sicurezza)

- 1) L'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto per accettazione, ad integrare il "*Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze*" allegato ai documenti di gara.
- 2) Il DVRI è allegato al presente contratto.

Art. 14 (Penali)

Durante la vigenza contrattuale verranno applicate da parte delle Amministrazioni Contraenti, le penali di seguito indicate, contenente anche le procedure di contestazione e le modalità di applicazione.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto delle Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

La metodologia applicata integra il sistema di applicazione delle penali ed il sistema di valutazione della qualità del servizio erogato, al fine di rendere più trasparente l'applicazione delle penali stesse.

Le penali a carico del fornitore saranno calcolate sulla base di prestazioni non eseguite e/o su ritardi negli adempimenti contrattuali.

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a questa Amministrazione le seguenti penali:

- a) 1‰ dell'importo del canone mensile del lotto per ogni giorno solare di ritardo, oltre il terzo giorno solare di ogni mese, nella consegna del materiale igienico sanitario;
- b) 1‰ del canone mensile del lotto per ogni giorno solare di ritardo, nell'attivazione del Call Center;
- c) 1‰ dell'importo del canone mensile del lotto per ogni giorno solare di ritardo, nell'attivazione del sistema informativo;
- d) 0,8 ‰ dell'importo del canone mensile del lotto per ogni giorno solare di ritardo, oltre i 60 giorni dalla firma del Verbale di Consegna, nella consegna degli elaborati grafici relativi all'Anagrafica Architettonica;
- e) 1‰ dell'importo del canone mensile del lotto per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione delle attività richieste dal RUP e/o dal DEC;
- f) 1‰ dell'importo del canone mensile del lotto per le attività previste espressamente nel Capitolato d'appalto e non eseguite o non eseguite a regola d'arte.

Art. 15 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali)

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione Contraente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nel Contratto o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Le penali potranno essere applicate sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 16 (*Risoluzione del Contratto*)

1. L'Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) qualora il Fornitore, in esecuzione del Contratto, fornisca la prestazione di servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del Contratto;
 - f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente;
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 18 del presente contratto;
 - h) nei casi di cui agli articoli 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 19 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Prescrizioni relative al subappalto), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Trasparenza), 24 (Trattamento dei dati personali) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 15 del presente contratto;
 - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
 - k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni dell'Amministrazione Contraente ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m.i.;

m) esito negativo delle verifiche di conformità svolte a campione.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. L'Amministrazione Contraente risolve il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, l'Amministrazione Contraente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. L'Amministrazione Contraente quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, l'Amministrazione Contraente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di r accomandata A/R. dall'Amministrazione Contraente per porre fine all' inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto il Contratto, e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
8. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo corrispondente ai servizi prestati. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
9. L'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 17 (Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Contraente ha diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, l'Amministrazione Contraente potrà recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.
4. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L'Amministrazione Contraente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di

gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione Contraente.
7. Resta, peraltro, inteso che qualora, l'Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile, da adibire alla stessa destinazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto.
8. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.
9. Il contratto stipulato all'esito della procedura oggetto è sottoposto - ex lege - alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, all'atto della diponibilità della Convenzione Consip "Facility Management 4". A seguito dell'adesione alla Convenzione Consip "Facility Management 4" la Stazione Appaltante comunicherà via PEC al fornitore, con un preavviso di almeno 30 giorni, la risoluzione anticipata del contratto e l'interruzione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali assicurando il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a tale data, senza riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni future non ancora eseguite.

Art. 18 (danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa)

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato d'onere.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione Contraente di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

Art. 19 (Divieto di cessione del contratto)

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 (Foro competente)

Tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, dovranno essere conosciute dal giudice competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

Art. 21 (Prescrizioni relative al subappalto)

1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando Istitutivo di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
2. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.
4. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Amministrazione Contraente, sentito il Responsabile del Servizio, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione

degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Contraente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare, per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori nel caso in cui sussistano dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
12. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del Responsabile del Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
17. Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o

fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati all'Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. L'Amministrazione Contraente, provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Art. 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010

n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art.23 (Trasparenza)

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione Contraente di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità.

Art. 24 (Trattamento dei dati personali)

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 20 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. L'Amministrazione Contraente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione contraente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Contraente anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione Contraente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "*Responsabile del trattamento*" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione Contraente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall'Amministrazione contraente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Art. 25 (Gestore del servizio)

- 1) Il Gestore del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto entro 5 giorni dalla stipula, è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Art. 26 (Clausola finale)

- 1) Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai suoi che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Reggio Calabria, li ____ ____

Amministrazione Contraente

IL FORNITORE